



ORDINANZA N° 706 del 14/04/2021

OGGETTO: **REVOCA ORDINANZA N. 454 DEL 19/03/2021 DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE DI CARIATI con decorrenza dal 20/03/2021 sino a data da definire.**

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 454 del 19/03/2021 ad oggetto: *"ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE DI CARIATI con decorrenza dal 20/03/2021 sino a data da definire"*;

VISTI:

- i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto;
- il **D.L. 1° aprile 2021, n. 44** ad oggetto: *"Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici"*.
- l'**Ordinanza del Presidente Regione Calabria n. 21 del 04.04.2021** ad oggetto: *" Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni conseguenti all'entrata in vigore dell'Ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 2021 e del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, nel territorio regionale"*;
- l'**Ordinanza del Ministero della Salute del 09 aprile 2021** ad oggetto: *"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana"*, con la quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle medesime Regioni, cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021 e **si applicano le misure di cui alla c.d. «zona arancione»**, nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44;

RILEVATO che il sopracitato D.L. 1° aprile 2021, n. 44, al comma 1 dell'art. 1 rubricato *"Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"* dispone che *"dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto"*.

ACCERTATO che, trattandosi di attività svolte completamente e costantemente all'aperto, si ritiene ragionevole doversi uniformare alle sopra indicate disposizioni governative e regionali poiché allo stato, tenuto conto del decrescente numero di soggetti a tutt'oggi risultati positivi al Covid, ovvero in quarantena per contatto stretto con soggetti positivi, non ricorrono i presupposti per potervi legittimamente derogare nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità;

VISTO l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020, che abrogando l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

VISTO il D.L. 33, del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n.74;

VISTO l'art. 50, commi 5 e 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



UFFICIO DEL SINDACO

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti comunali;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.lgs. n° 267/2000, per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante;

ORDINA

Con decorrenza dal 15/04/2021 la **REVOCA DELL'ORDINANZA N. 454 DEL 19/03/2021 con la quale era stata disposta la CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE DI CARIATI con decorrenza dal 20/03/2021 sino a data da definire;**

DISPONE

E' FATTO OBBLIGO alle persone che intendono fare ingresso nel cimitero:

- di evitare qualsiasi forma di assembramento in occasione di trigesimi e/o anniversari, sia all'interno che all'esterno del cimitero;
- di indossare correttamente la mascherina;
- di mantenere comunque la distanza di sicurezza interpersonale;

RIMANGONO ATTIVI i servizi essenziali, quali quello di trasporto, ricevimento e tumulazione delle salme, ammettendo altresì esclusivamente la presenza contestuale, per l'estremo saluto, dei soli familiari più stretti;

SONO AMMESSI solo interventi su tombe e loculi finalizzati alla tumulazione delle salme.

IL MANCATO RISPETTO degli obblighi previsti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, ove il fatto non costituisca più grave reato

DARE MANDATO:

- al Responsabile Area Tecnica di disporre con urgenza le attività di competenza finalizzate al rispetto di quanto sopra stabilito;
- al Responsabile della Polizia Municipale per le competenti relative attività di controllo;

DISPONE

- Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo on-line del Comune di Cariati e ne sia data massima diffusione attraverso mezzi di stampa, social e locandine;
- Che copia della presente ordinanza venga trasmessa a:
 - 1) A S.E. il Prefetto di Cosenza;
 - 2) Al Presidente della Regione Calabria;
 - 3) Al Comandante Stazione Carabinieri di Cariati;
 - 4) Al Comandante del Corpo di Polizia Municipale;
 - 5) Al Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.



IL SINDACO
Avv. Filomena GRECO